



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

Amministratori

Atto monocratico n. 12 del 13/02/2019

OGGETTO: GR. MA. + ALTRI C/ DE. PA. + D'A. MA. + COMUNE DI CASTELLANETA QUALE RESPONSABILE CIVILE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 5870/17 R.G.N.R. N. 3797/18 R.G.G.I.P. AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE DI FIDUCIA PER LA DIFESA DI QUESTO ENTE.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- a) in data 27/11/2018 la Sig.ra Gr. Ma. + altri in qualità di parenti del Sig. Cu. Vi., per il tramite del proprio legale Avv. Daniele Convertino, notificavano a mezzo posta elettronica certificata, Decreto ex art. 83 c.p.p. emesso dal G.U.P. del Tribunale di Taranto, Dott.ssa Paola R. Incalza, dal seguente tenore: *“... considerato che, nel corso dell'udienza odierna preliminare, i suddetti soggetti si sono costituiti parte civile, al fine di ottenere la condanna degli imputati al risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali, morali ed esistenziali patiti per effetto del sinistro in cui aveva perso la vista Cu. Vi.; rilevato che la richiesta tende a ottenere la citazione del soggetto pubblico indicato, per il quale i due imputati, ciascuno nella rispettiva veste indicata nel capo d'imputazione, prestavano il loro servizio al momento del sinistro in oggetto, in qualità di responsabile civile; ritenuto che le parti civili intendono garantire, attraverso la citazione del responsabile civile, il proprio diritto ad un integrale ed affettivo risarcimento dei danni subiti in qualità di persona offesa dal reato ordina visto l'art 83 c.p.p.; la citazione del responsabile civile, Comune di Castellaneta, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in castellaneta alla Piazza Principe di Napoli, per l'udienza del 21 febbraio 2019 ore 9,00, aula G.U.P. Tribunale Penale di Via Marche, nel procedimento penale n. 5870/17 R.g.n.r. n. 3797/18 R.g.g.i.p....”*

RAVVISATA la necessità di costituirsi in procedimento penale n. 5870/17 R.g.n.r. n. 3797/18 R.g.g.i.p., per tutelare e difendere gli interessi di questo Ente

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'Avv. Giuseppe Chielli del Foro di Taranto, con studio in Palagianello alla Via Tateo n. 44.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *...la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che “la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente rationemateriae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. I , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS..UU., 16 giugno 2005 n. 12868)” .* Pocodopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente rationemateriae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: *“La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1.”*

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”;*

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

- ◆ di costituirsi nel procedimento penale n. 5870/17 R.g.n.r. n. 3797/18 R.g.g.i.p. pendente nei confronti dei Sigg.ri DE. Pa. e D'A. Ma. innanzi al Tribunale Penale di Taranto;
- ◆ di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellana Grotte, conferendo l'incarico all'Avv. Giuseppe Chielli del Foro di Taranto, con studio in Palagianello alla Via Tateo n. 44;
- ◆ stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- ◆ stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

Li, 13/02/2019

IL SINDACO

GUGLIOTTI GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)